

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1874 del 17/04/2018
Oggetto	MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL DPR N. 59/2013 - DITTA VIOLI METALLI SRL - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1921 del 13/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10877/2018

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**VIOLI METALLI S.R.L.**" - **Montecchio Emilia.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista l'autorizzazione unica ambientale n. DET-AMB-2018-557 del 02/02/2018 adottata dalla scrivente ARPAE per la Ditta **VIOLI METALLI S.R.L.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Montecchio Emilia – Strada per San Polo n. 76 – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Vista la richiesta di **modifica non sostanziale** presentata dalla **VIOLI METALLI S.R.L.** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Montecchio Emilia – Strada per San Polo n. 76** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi** ed acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/2018/3800 del 28/03/2018, con la quale la stessa chiede l'introduzione di una presso-cesoia per la riduzione volumetrica di alcuni tipi di prodotti generati dalla propria attività di recupero rifiuti, già attualmente autorizzati a seguito dell'operazione di trattamento R4, e conseguente riorganizzazione della disposizione dei cumuli di rifiuti, dei contenitori dei rifiuti e dei prodotti di recupero stessi, come da planimetria denominata "Planimetria generale" datata 02/2018;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento della gestione rifiuti nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013;

### determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **VIOLI METALLI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Strada per San Polo n. 76**- Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

- **I° Allegato 2 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006” viene sostituito dall’Allegato 2-bis unito al presente atto;**

- **I° Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico” viene sostituito dall’Allegato 3-bis unito al presente atto”;**

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-557 del 02/02/2018 per la Ditta **VIOLI METALLI S.R.L.**

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, n. DET-AMB-2018-557 del 02/02/2018 rilasciata alla Ditta **VIOLI METALLI S.R.L.** ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

*Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 2-bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.**

Ditta **VIOLI METALLI srl**  
Impianto: **MONTECCHIO EMILIA - Strada per San Polo n. 76.**

Registro Provinciale Recuperatori n. **72**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 72 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a far data dal 17/7/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
  - datata 15/07/1998, pervenuta il 17/07/1998 esercizio attività a far tempo dal 17/07/1998
  - datata 02/07/2003, pervenuta il 14/07/2003 rinnovo dal 17/07/2003
  - datata 28/06/2003, pervenuta il 14/07/2003 esercizio attività a far tempo dal 14/11/2003
  - datata 30/09/2005, pervenuta il 10/10/2005 esercizio attività a far tempo dal 08/01/2006
  - datata 06/06/2006, pervenuta il 20/06/2006 variazione regione sociale
  - datata 30/03/2007, pervenuta il 17/05/2007 esercizio attività a far tempo dal 01/04/2008
  - datata 27/03/2008, pervenuta il 01/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 17/07/2008;
  - datata 27/03/2012, pervenuta il 12/04/2014 esercizio attività a far tempo dal 07/05/2013;
  - datata 17/08/2015, pervenuta il 18/08/2015 variazione regione sociale;
  - datata 14/10/2015, pervenuta 14/10/2015 esercizio attività a far tempo dal 04/05/2016;
  - datata 12/08/2017, pervenuta il 21/08/2017 esercizio attività a far tempo dal 02/02/2018;
- a seguito della presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale dell'attività, alla Ditta Violi Metalli S.r.l., nel suddetto registro, rimane attribuito il numero 72;

La comunicazione, presentata dalla ditta per la presente modifica non sostanziale di AUA, prevede l'introduzione di una pressa cesoia per la riduzione volumetrica di alcuni tipi di prodotti generati dalla propria attività di recupero rifiuti, già attualmente autorizzati, a seguito dell'operazione di trattamento R4, e conseguente riorganizzazione della disposizione dei cumuli, dei contenitori dei rifiuti e delle materie prime secondarie stesse; per quanto concerne l'attività di recupero rifiuti, relativamente alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 ed ai quantitativi complessivi annui di rifiuti già sottoposti a trattamento, proseguiranno senza modifiche.

La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria generale" datata 02/2018

La ditta effettua le seguenti operazioni di recupero rifiuti speciali, non pericolosi:

- R4, Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La potenzialità complessiva istantanea di recupero rifiuti (R4) è di:

- 100 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.1.3 lettera c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
- 50 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.2.3 lettera c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998.

La quantità di rifiuti oggetto di operazione R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni

indicate nei punti da R1 a R12” è pari a complessive 1240 tonnellate all'anno.

## Prescrizioni

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Planimetria generale" datato 02/2018 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - dicui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R4, R13					
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
03.01.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; ,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4, R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
120199	Rifiuti non specificati altrimenti						
<b>Subtotale</b>	<b>TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>9189</b>	<b>20000</b>	<b>9189</b>	<b>20000</b>

03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]	R4, R13					
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
03.02.4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO						
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; ,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4, R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						

191203	metalli non ferrosi								
120199	rifiuti non specificati altrimenti								
<b>Subtotale</b>			<b>16</b>	<b>50</b>	<b>4062</b>	<b>12500</b>	<b>4062</b>	<b>12500</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>16</b>	<b>50</b>	<b>4062</b>	<b>12500</b>	<b>4062</b>	<b>12500</b>	
<b>03.01</b>	<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>							<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		
			<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi								
170405	ferro e acciaio								
<b>Subtotale</b>			<b>225</b>	<b>500</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>225</b>	<b>500</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03.02</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</b>							<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		
			<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi								
170401	rame, bronzo, ottone								
170402	alluminio								
170403	piombo								
170404	zinco								
170406	stagno								
170407	metalli misti								
191002	rifiuti di metalli non ferrosi								
191203	metalli non ferrosi								
<b>Subtotale</b>			<b>32,5</b>	<b>100</b>	<b>97,5</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>32,5</b>	<b>100</b>	<b>97,5</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05.08</b>	<b>spezzoni di cavo di rame ricoperto</b>							<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		
			<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
170401	rame, bronzo, ottone								
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10								
<b>Subtotale</b>			<b>32</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>32</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05.14</b>	<b>scaglie di laminazione e stampaggio</b>							<b>R13</b>	
05.14.3 lett. a	industria siderurgica o recupero nell'industriachimica mediante reazione con acido cloridrico							R13	
05.14.3 lett. c	industria produzione di manufatti di cemento							R13	
05.14.3 lett. d	cementifici							R13	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		
			<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
100210	scaglie di laminazione		<b>32</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>32</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>05.16</b>		<b>apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13						
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05						
110299	rifiuti non specificati altrimenti						
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
<b>Subtotale</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05.19</b>		<b>apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
<b>Subtotale</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>09.01</b>		<b>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
150103	imballaggi in legno	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Allegato 3-bis – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Nella previsione di impatto acustica, sottoscritta da tecnico competente in acustica, viene dichiarato che nella configurazione dell'azienda, conseguente all'inserimento della nuova presso-cesoia, si avrà il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione e la compatibilità dell'attività con i limiti di rumore fissati dalla vigente legislazione in materia di impatto acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**